

**ACCORDO SINDACALE**  
**PER LA MODIFICA DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO**  
**ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE AGCOM**

La Delegazione Trattante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), costituita ai sensi e per gli effetti della delibera n. 113/01/CONS, e composta da Nicola Sansalone, Loredana Vajano e Giuseppe Maria Bosco

e

Le Organizzazioni Sindacali FALBI CONFISAL, SIBC FISAV, FISAC CGIL, FIRST CISL e UILCA UIL rispettivamente rappresentate da Roberto Pompili, Ferdinando Crisafi, Arcangelo Cesaro, Anna Inverso e Paola Ricciuti.

VISTO l'art. 2, comma 28 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTO l'“*Accordo sindacale per la modifica di alcuni articoli del Regolamento del personale dell'Autorità e per la disciplina della fase transitoria*” stipulato in data 5 aprile 2016 tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Rappresentanze sindacali;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'art. 14 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM approvato con la delibera n. 17/98/CONS e s.m.i.;

le parti concordano di sostituire l'art. 14 del Regolamento concernente il trattamento economico e giuridico del personale dell'AGCOM approvato con delibera n. 17/98/CONS e s.m.i. con il seguente:

**Art.14 - Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute**

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al comma 1 può essere prolungato fino ad un anno nel corso di diciotto mesi se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. Durante il periodo di congedo per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza, al personale dipendente è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
4. Esaurito il periodo di congedo per malattia il dipendente che, sulla base di comprovata documentazione medica o, se necessario, dietro giudizio medico degli organi competenti, risulti affetto da una malattia che impedisce temporaneamente la regolare prestazione dell'attiva lavorativa, è collocato in aspettativa, anche su domanda. L'aspettativa non può protrarsi per un periodo superiore a tre anni.
5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione integrale:
  - a. per i primi dodici mesi se ha anzianità fino a 15 anni;
  - b. per i primi quindici mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20 anni;
  - c. per i primi diciotto mesi se ha anzianità superiore a 20 anni;
  - d. per l'intero periodo di aspettativa, se la malattia è riconosciuta dipendente da cause di servizio.
6. Decorsi i periodi di cui al comma 4, il dipendente ha diritto alla retribuzione decurtata del venti per cento, rispettivamente, per i successivi 12, 9 o 6 mesi; e alla retribuzione decurtata del cinquanta per cento per i successivi ulteriori 12 mesi, fino al completamento del terzo anno di aspettativa.
7. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 4, sono considerati anche le anzianità convenzionali riconosciute, i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea, e l'anzianità maturata nello stato di aspettativa.
8. La cessazione dell'aspettativa è disposta dall'Autorità quando accerti, attraverso il giudizio medico degli organi competenti, il venir meno della causa per la quale è stata disposta. L'Autorità può comunque in ogni momento disporre gli opportuni accertamenti sanitari finalizzati alla eventuale revisione del giudizio medico, e adottare ogni idoneo conseguente provvedimento, anche volto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
9. In presenza di patologie oncologiche o ritenute di pari gravità, non rientrano nel computo dei massimali ai fini del congedo per malattia:
  - a) i giorni di ricovero ospedaliero presso strutture sanitarie pubbliche o private, ivi compresi quelli in day hospital;
  - b) i giorni necessari al dipendente per sottoporsi, anche a domicilio, a terapie salvavita;
  - c) i giorni immediatamente successivi alle terapie salvavita ove da certificazione medica risulti che lo stato di malattia sia conseguente all'effettuazione delle suddette terapie.
10. La durata del ricovero o della prestazione domiciliare, la patologia, la necessità della terapia e degli eventuali successivi giorni di malattia devono essere accertati e certificati da un medico preposto o dalla Commissione Medica della competente Azienda ASL.
11. Al dipendente affetto da patologie oncologiche o ritenute di pari gravità è riconosciuto il diritto, su richiesta, al lavoro a distanza in deroga alle disposizioni contrattuali relative al lavoro a distanza.

12. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco di un quinquennio.

Per l'Autorità - Nota 31 maggio 2018

Giuseppe Maria Bosca  
Severino  
Luigi

Per le OO.SS.

First Asst Oliva  
VILCA Padelloni

12. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco di un quinquennio.

Per l'Autorità - LOTTA 31 MAGGIO 2018

Giuseppe Maria Bosca  
Alessandro  
Luigi

Per le OO.SS.

Stefano Zampini  
Roberto Pampalò